

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 13/09/2004 n. 9028
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

Non vi è alcuna possibilità per il dipendente pubblico di svolgere attività di ingegneria o architettura di contenuto professionale in materia di lavori pubblici (prevalentemente progettazione o direzione lavori) a favore di soggetti terzi rispetto all'ente di appartenenza, siano essi privati o pubbliche amministrazioni. Se infatti trattasi di progettazione e direzione lavori "interna", questa non può che essere affidata (come prestazione lavorativa resa a vantaggio del datore di lavoro) a dipendenti della sola amministrazione aggiudicatrice, ovviamente capaci ed abilitati a svolgere la relativa attività, oppure può essere assicurata mediante gli istituti che prevedono forme legali di collaborazione istituzionale fra soggetti pubblici. In questa ultima ipotesi è il soggetto pubblico servente - tramite i suoi uffici o le sue articolazioni organizzative - a rendere la prestazione e mai direttamente i singoli suoi dipendenti, personalmente incaricati e retribuiti. Anche ad ammettere (il che non è) che un servizio di ingegneria ed architettura nella materia dei lavori pubblici possa essere affidato all'Università, sarebbe quest'ultima e non i suoi professori a rendersi destinataria dell'incarico. Se invece trattasi di progettazione e direzione lavori "esterna", questa non può che essere affidata a liberi professionisti. La sola eccezione riguarda i dipendenti a tempo parziale ai quali è appunto consentito lo svolgimento della libera professione, ma ciò con il limite territoriale fissato dall'art. 18, comma 2ter, della stessa legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.